

CASO 14/2009  
CAMPIONATO NAZIONALE SNIPE 2009  
ITA 26819 c/ ITA 30707 e ITA 29935

*Regole 18.2(b), 18.2(c), 18.2(d): A un passaggio di boa, in caso di ragionevole dubbio riguardo alla sussistenza di un ingaggio nel momento in cui la prima delle barche raggiunge la zona, occorre interrogarsi se prima di detto momento le barche erano o meno ingaggiate. Se erano ingaggiate allora si deve presumere che l'ingaggio non si sia interrotto prima di tale momento anche nel caso che all'interno della zona risulti interrotto. Viceversa se le barche non erano ingaggiate allora si deve presumere che l'ingaggio non sussistesse nel suddetto momento cruciale anche nel caso che all'interno della zona risulti stabilito.*

**LA GIURIA D'APPELLO**

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio Donadono, Eugenio Torre (componenti), Giuseppe Russo (componente supplente), con Anna Maria Bonomo e Sergio Pepe (uditori), ha pronunciato la seguente

**decisione**

sull'appello proposto da ITA 26819 (protocollo n. 11222 del 14/9/2009) contro le decisioni del Comitato per le proteste del Campionato Nazionale Snipe 2009 emesse il 28/8/2009, recanti la squalifica della barca appellante dalla 7<sup>a</sup> prova disputata il 27/8/2009.

Nel corso della 7<sup>a</sup> prova del campionato 4 barche si presentarono al giro della boa di poppa. Avvenne un contatto senza danni fra ITA 30707 esterna e ITA 26819 interna nonché fra quest'ultima e la boa. In seguito a ciò ITA 26819 presentò protesta nei confronti di ITA 30707 per asserita infrazione della regola 18. Il comitato per le proteste a sua volta protestò ITA 29935 per lo stesso incidente e tenne una prima udienza al mattino del giorno seguente che si concluse con la squalifica del protestante ITA 26819 per infrazione della regola 18.2(b) . Più tardi il comitato per le proteste, in dubbio sull'accertamento dei fatti, provvide di sua iniziativa a riaprire l'udienza la quale si concluse con la conferma della squalifica di ITA 26819 ma cambiando la regola infranta e cioè 18.2(e) anziché 18.2(b). Fu anche

applicata la regola 18.2(d) per avvalorare la tesi che ITA 30707 non doveva considerarsi ingaggiata con le altre barche al momento del suo ingresso nella zona.

Contro tale decisione ITA 26819 ha presentato appello nei termini di rito. In esso 26819 sostiene che caso mai la regola 18.2(d) avrebbe dovuto portare a ritenere che ITA 30707 fosse entrata nella zona ingaggiata e che, a prescindere dalla presunzione derivante da detta regola, ITA 30707 era effettivamente ingaggiata. Circostanza, questa, confermata in udienza sia dal protestante sia dalle altre due barche coinvolte.

Insieme alle proprie osservazioni all'appello, il Comitato per le proteste ha fatto pervenire un grafico in più fasi che illustra la dinamica del giro di boa. In esso si vedono nelle fasi 1 e 2 le tre barche interne con mure a dritta, in avvicinamento alla boa, a circa da 6 a 5 lunghezze da essa e ingaggiate fra loro. Più precisamente: ITA 29399 più interna e più indietro, ITA 26819 esterna ad essa e più avanti di circa 50 cm., ITA 29935 esterna ad entrambe e più avanti di circa 50 cm. rispetto a ITA 26819. La distanza laterale fra la barca esterna e quella intermedia e quella fra essa e la barca interna sono pressochè uguali e pari a circa mezzo scafo. In queste due prime fasi la barca ITA 30707 appare sulle mure a sinistra, esterna a tutte e con rotta convergente e angolata di circa 80 gradi rispetto a quella delle altre tre barche. Sempre in queste due fasi ITA 30707 appare, anche in forza del notevole angolo fra le rotte, chiaramente ingaggiata con le altre tre barche.

Il grafico non fissa, come sarebbe stato opportuno, la rappresentazione di ITA 30707 nel momento in cui essa, prima fra tutte, entra nella zona. Sono invece indicate la fase 2 in cui ITA 30707 è ancora mure a sinistra a circa mezza lunghezza dalla zona e la fase 3 in cui essa ha già abbattuto mure a dritta e si trova con metà scafo dentro e metà scafo ancora fuori dalla zona. In questa fase 3 le 4 barche appaiono tutte mure a dritta con rotte parallele. Le tre barche interne nella stessa relazione di posizioni che avevano nelle fasi 1 e 2 ma ovviamente avvicinate alla zona (quella più avanti a meno di mezzo scafo da essa zona). La barca esterna ITA 30707 appare un poco più avanti delle altre tre e in posizione di libera dalla prua.

Come già detto il grafico non mostra la posizione nell'istante in cui ITA 30707 entra nella zona e quindi non dà piena evidenza che l'ingaggio si sia interrotto "in tempo" e cioè prima di entrare nella zona. Forse questo particolare è dovuto al dichiarato dubbio da parte del comitato in merito all'esistenza o meno di ingaggio in quel preciso istante. Tuttavia il

raffronto fra le fasi 2 e 3, invero vicinissime fra loro, porge la logica probabilità dell'esistenza dell'ingaggio o quanto meno di un ragionevole dubbio in proposito.

L'esistenza di questo dubbio trova peraltro esplicita conferma nelle osservazioni all'appello da parte del Comitato per le proteste dove si dice che il CdP decise per il non ingaggio proprio in base alla regola 18.2(d).

Il seguito del giro di boa non dà adito a divergenze di opinioni. Nelle fasi fra 3 e 4 anche le tre barche interne entrano nella zona; nelle fasi fra 4 e 5 si stabilisce di nuovo l'ingaggio con ITA 30707; nella fasi fra 5 e 6, ITA 29935 e ITA 29399 trovano il modo di uscire da questo frangente. ITA 29935 orzando riesce a disingaggiarsi, sfila a poppa di ITA 30707 e completa il giro di boa ben larga da tutti. ITA 29399, che per mancanza di spazio si trova a puntare sulla boa, prima di effettuare il proprio passaggio, compie un intero giro di 360 gradi lasciando così che le altre barche liberino la boa. Infine ITA 26819, stretta fra la barca ITA 30707 e la boa, collide senza danni sia con la barca sia con la boa.

L'appello è fondato e meritevole di accoglimento. Si rileva anzitutto che la regola 18.2(b) identifica l'istante in cui la prima delle barche raggiunge la zona come momento in cui è necessario riconoscere la presenza o meno di un ingaggio per stabilire i diritti e gli obblighi in capo alle barche coinvolte. Si osserva poi che la regola 18.2(d), stabilendo come dirimere il ragionevole dubbio circa la sussistenza o meno dell'ingaggio nel momento in cui la prima barca entra nella zona, fornisce la chiave per risolvere due quesiti che rispecchiano due distinte situazioni. Uno può formularsi come "l'ingaggio è stato stabilito in tempo?" e l'altro come "l'ingaggio è stato interrotto in tempo?". In queste due domande la locuzione "in tempo" deve intendersi nel senso più sopra chiarito e cioè prima dell'istante in cui la prima delle barche raggiunge la zona. La regola 18.2(d) stabilisce che la risposta a entrambi questi quesiti debba essere "No". Nel caso in esame, in cui nelle fasi 1 e 2 l'ingaggio era chiaramente presente, il dubbio riguardava se si fosse o no interrotto in tempo, cioè prima dell'ingresso di ITA 30707 nella zona. Come si è visto la risposta a questo dubbio doveva essere: "No, l'ingaggio si è interrotto dopo che ITA 30707 è entrata nella zona".

Va infine ricordato che, per la regola 18.2(c), quando una barca è obbligata a dare spazio alla boa a norma della regola 18.2(b), essa deve continuare a farlo anche se in seguito l'ingaggio viene interrotto o inizia un nuovo ingaggio. In conclusione ITA 30707, in quanto ingaggiata all'esterno con le altre tre barche nel momento in cui era entrata nella zona, era

soggetta alla regola 18.2(b) e, siccome successivamente l'ingaggio si era interrotto e ne era iniziato uno nuovo, era anche soggetta alla regola 18.2(c).

ITA 26819 non ha violato la regola 14 (evitare i contatti) in quanto la collisione (che comunque non ha prodotto danni) risultava inevitabile. ITA 26819 ha invece infranto la regola 31 (toccare una boa), ma va esonerata da penalizzazioni in applicazione della regola 64.1(c), in quanto la sua manovra è stata del tutto forzata da quella di ITA 30707.

Per questi motivi,

la Giuria d'appello, in accoglimento della domanda di ITA 26819, revoca la squalifica inflitta a ITA 26819 e squalifica ITA 30707 per violazione delle regole 18.2(b) e 18.2(c); dispone altresì le conseguenti correzioni della classifica.

Così deciso in Genova il 22 maggio 2010

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d'Appello

copia conforme all'originale